

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI (di cui all'allegato IX del D.Lgs 50/2016) RELATIVI AL MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO DI COHOUSING SOCIALE DENOMINATO “HOUSING FIRST” - CPV 85311000-2 NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA”, RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL SERVIZIO SPECIFICO: SERVIZI SOCIALI - SOTTOCATEGORIA 4: Servizi sociali di accoglienza ed accompagnamento alla residenzialità

Premesse

Le pratiche di *Housing First*, già sperimentate positivamente in altri paesi europei, hanno un approccio innovativo rispetto alle tradizionali politiche per l'attribuzione di un alloggio: garantiscono l'inserimento diretto, in alloggi indipendenti, a persone in stato di disagio, proponendo una risposta specifica a bisogni specifici.

L'*housing sociale* si sviluppa attraverso una risposta ampia a un target differenziato su marginalità non cronicizzate, come donne sole con figli minori; donne in uscita da percorsi di violenza di genere; uomini con disagio sociale lieve e con problematiche abitative.

Queste progettualità, diversificate per target e per metodologia d'intervento, assicurano a chi vi aderisce dignità e sicurezza dell'abitare. Anche in termini di spesa pubblica si evidenziano benefici. Il destinatario del servizio, che deciderà autonomamente di aderire, cogliendo l'opportunità di gestione autonoma dell'alloggio assegnato, si impegna ad attivare un processo di autonomia, che prevede la contribuzione ai costi del servizio, attraverso un patto sottoscritto da tutte le parti in gioco nella costruzione del progetto individualizzato.

L'individuazione del potenziale destinatario, si svolge nell'ambito di un processo di valutazione complessiva.

ART. 1 - Finalità

Si persegue l'obiettivo di promuovere il raggiungimento della piena autonomia abitativa, generando l'opportunità di migliorare la qualità della vita di coloro che si trovano in situazione di vulnerabilità, emarginazione e svantaggio.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto del servizio è quindi il sostegno alle persone che si trovano in situazione di vulnerabilità, emarginazione e svantaggio, per il raggiungimento della piena autonomia abitativa, tramite il reperimento da parte dell'aggiudicatario del contratto – di seguito denominato esecutore - di alloggi nel mercato immobiliare locale privato, fornendo ai beneficiari del servizio, posti in camera singola o camera doppia o alloggio dedicato/condiviso per nuclei familiari.

Il contratto di locazione con il proprietario dell'immobile è stipulato dall'esecutore che svolgerà nei confronti dei beneficiari un servizio di sostegno all'autonomia abitativa.

I destinatari dovranno impegnarsi a corrispondere all'esecutore il canone mensile e le spese di utilizzo degli immobili locati. L'esecutore rimane comunque l'unico obbligato nei confronti del locatore al pagamento del canone mensile e di tutte le spese inerenti e conseguenti l'utilizzo dei locali, senza poter avanzare alcuna rivalsa o richiesta risarcitoria o di rimborso a tal proposito nei

confronti dell'Unione della Romagna Faentina.

Gli alloggi locati potranno essere assegnati unicamente se il destinatario si sarà reso disponibile ad accettare e svolgere il percorso di sperimentazione inerente il progetto di cohousing sociale.

Inoltre gli eventuali contributi in danaro, anche eventualmente riconosciuti dal Settore Servizi alla Comunità dell'Unione, di cui siano titolari i destinatari del servizio, non dovranno né potranno essere controllati o gestiti da parte dell'esecutore.

I destinatari del servizio non depositano fondi di garanzia, ma si dovranno impegnare a versare mensilmente all'esecutore: il canone e le utenze. I destinatari si dovranno impegnare a versare all'esecutore gli importi per la polizza assicurativa, le spese di registrazione del contratto di locazione e le eventuali spese relative alla manutenzione ordinaria.

ART. 3 – Destinatari e durata degli Interventi

Destinatari del servizio sono **fino a n. 8 progetti per individui singoli o nuclei monogenitoriali o nuclei familiari** in condizione di disagio abitativo temporaneo del territorio dell'Unione della Romagna Faentina.

Il tetto massimo degli individui/nuclei inseriti nel servizio è di n. 8, pertanto potranno essere inseriti nuovi individui/nuclei, previa uscita dal medesimo servizio di altri.

Ogni singolo progetto di Housing First ha durata di 24 mesi entro i quali il progetto deve trasformarsi in un progetto di vita autonoma per l'individuo singolo e/o nucleo, salvo che l'equipe di cui al successivo articolo 4, determini durate superiori per rispondere alle esigenze di ogni singolo piano individuale/nucleo redatto.

Si può prevedere una proroga del progetto, per un periodo pari ad ulteriori mesi 12, per individui singoli e/o nuclei monogenitoriali particolarmente fragili, previo apposito progetto sociale da formalizzare tra i Servizi alla Comunità ed il soggetto affidatario.

ART. 4 - Individuazione dei destinatari dell'Housing First

I destinatari sono individuati da un'equipe composta da:

- Responsabile del Servizio Minori dell'Unione o da suo delegato con compiti anche di referente amministrativo;
- Responsabile del Servizio Anziani e Disabili dell'Unione o da suo delegato con compiti anche di referente amministrativo;
- Operatore Sociale Professionale dell'Unione;
- Referente coordinatore del soggetto affidatario del servizio;
- Operatore dell'esecutore.

In caso di ammissione al servizio, l'equipe stila un piano individuale/nucleo (ogni singolo caso ammesso sia esso persona singola o nucleo monofamiliare con figli o nucleo familiare con o senza figli).

I destinatari del servizio sottoscrivono i moduli di ingresso contenente le regole fondamentali di Housing First nel quale si impegnano a rispettare le condizioni in esso contenute.

Tali moduli saranno conservati presso gli uffici dell'esecutore in originale dopo essere stati controfirmati dal Responsabile indicato dall'Unione, dal responsabile indicato dall'esecutore e dal destinatario, in copia a tutti.

In particolare

I destinatari, prima dell'ingresso nel progetto, effettuano un ciclo di colloqui previsti dalla metodologia Housing First, (numero 3/5) finalizzati a conoscere il servizio ed evidenziare la propria aderenza e motivazione; si attivano per individuare l'ipotesi di contribuzione all'affitto in collaborazione con il Servizio inviante; scelgono liberamente la soluzione abitativa più adeguata

alle loro necessità tra gli appartamenti a disposizione, accettando autonomamente di sperimentare il progetto per un periodo da definire con l'equipe di selezione dei casi. I destinatari si impegnano a rispettare la metodologia di Housing First, così come definita nelle linee guida nazionali, e sottoscrivono il modulo di ingresso contenente le regole relative al servizio, che prevede, tra le altre, una visita domiciliare settimanale da parte dell'equipe di operatori dell'esecutore.

ART. 5 - Cause di esclusione dal servizio

Il destinatario è escluso dalla partecipazione al servizio di Housing First a seguito di: mancato versamento all'esecutore di almeno due mensilità delle somme dovute per l'utilizzo dell'alloggio o a seguito di rifiuto di visita domiciliare o altre problematiche tali da impedire l'eventuale convivenza con altri partecipanti.

In caso di esclusione del destinatario, i Servizi alla Comunità dell'Unione si impegneranno a facilitare percorsi alternativi per favorirne l'uscita.

ART. 6 - Prestazioni offerte dall'esecutore

Per ogni piano attivato (singolo/nucleo) l'esecutore offre le seguenti prestazioni:

- Individuazione, in coordinamento con l'equipe multidisciplinare, dei destinatari del servizio di Housing First;
- Costruzione del progetto individualizzato/per nucleo in coordinamento con l'equipe multidisciplinare, dei destinatari del servizio di Housing First;
- Colloqui con i destinatari per l'inserimento negli appartamenti di Housing First, da parte dell'equipe multidisciplinare;
- Visite domiciliari settimanali o quindicinali, svolte all'interno degli appartamenti individuati, per il monitoraggio dei piani;
- Rendicontazione semestrale al Responsabile del Servizio Minori e Servizio Anziani e Adulti dell'Unione delle suddette azioni;
- Supervisione per conto dell'Equipe per valutazione e monitoraggio delle attività intraprese dalla stessa équipe nel corso della sperimentazione;
- Reperimento degli alloggi;
- Stipula di contratti di locazione di durata non inferiore alla durata dei progetti di cui al presente capitolato, con l'espressa previsione che gli alloggi in affitto sono destinati per i progetti di cohousing sociale e i destinatari di cui ai precedenti articoli;
- Raccolta contribuzione dei soggetti ospitati — la quota di contribuzione delle persone inserite nel progetto è necessaria ai fini del raggiungimento delle autonomie previste dal progetto e comprende, in quota parte, affitto-utenze-polizza assicurativa-manutenzioni ordinarie ecc; come precisato negli articoli precedenti;
- Valorizzazione della rete territoriale nel reperimento degli alloggi, anche attraverso il ripristino del patrimonio inutilizzato, pubblico e privato, ricercando la collaborazione di Enti pubblici, Enti religiosi, Fondazioni bancarie, Coop edili, Rotary club, Lions club ecc a mettere a disposizione loro alloggi inutilizzati;
- Redazione di un Regolamento di ingresso che dovrà essere sottoscritto dai destinatari, prima dell'ingresso negli alloggi; allontanamento dagli alloggi di chi non rispetti le disposizioni del Regolamento;
- L'esecutore non dovrà provvedere alla fornitura del vitto e del vestiario per le persone inserite negli alloggi;

- Utilizzare strumenti di valutazione esterni (strumenti Fiopsd) per attuare l'eterovalutazione che permetta una misurazione del modello in relazione alla qualità della vita dei destinatari, e al rapporto costi/benefici.

ART. 7 – La rete territoriale

L'Unione della Romagna Faentina può sostenere economicamente attraverso contributi deliberati in sede di Commissione Economica le persone o i nuclei familiari che non siano in grado, per mancanza di reddito o per reddito insufficiente, di sostenere le spese relative all'ospitalità offerta in Housing First.

Attraverso il coordinamento dei Servizi alla Comunità dell'Unione, potranno partecipare alla realizzazione del servizio alcune Associazioni (Fondazione Pro Solidarietà, Caritas, Associazione SOS Donna etc.), la cui presenza è radicata sul territorio, per permettere il monitoraggio continuo dei bisogni abitativi di chi vive condizioni di marginalità. Il coordinamento del Settore Servizi alla Comunità, di cui al presente punto, si realizza attraverso incontri periodici, di norma trimestrali, a cui partecipano oltre al gestore del servizio Housing First i soggetti del Terzo Settore locali che possono dare un contributo propositivo e consultivo alla realizzazione del servizio.

Inoltre, durante il periodo di validità del servizio, nel reperimento degli alloggi il Settore Servizi alla Comunità, nelle medesime modalità di cui al precedente paragrafo, potrà coinvolgere nel coordinamento gli organismi privati e/o pubblici che abbiano titolo direttamente alle politiche abitative (ACER, associazioni degli inquilini, associazioni dei proprietari immobiliari, ecc.) o che abbiano tra le loro finalità statutarie la lotta alla marginalità sociale (Fondazioni, Enti religiosi, ecc.).

ART. 8 - Durata del servizio

Il presente appalto ha durata di anni 2 (due) dalla sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza, è prevista la facoltà, previa istruttoria di natura tecnico-economica, di rinnovare il contratto per un periodo di pari durata agli stessi patti e condizioni.

ART. 9 - Rendicontazione

Il soggetto affidatario presenta, ogni 6 mesi, una relazione scritta al Responsabile del Servizio Minori dell'Unione in relazione ai destinatari ammessi al servizio.

ART. 10 - Spesa del servizio di Housing First

L'Unione della Romagna Faentina, a fronte delle prestazioni offerte per il servizio di cui al presente capitolato eroga all'esecutore la somma di € 3.200,00 (IVA 5% esclusa) per ogni piano individuale/nucleo attivato.

Il servizio per il periodo di anni 2 (due) indicato al precedente art. 8 comprende l'attivazione di massimo 8 progetti annui per una spesa massima annuale di € 25.600,00 (IVA 5% esclusa).

ART. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'incarico di direttore dell'esecuzione, è ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dell'esecuzione/RUP provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

Si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione/RUP provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del sopracitato D.M. n.49/2018.

ART. 12 – Supervisione dei servizi, verifica e controllo

Il Responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione, controlla l'esecuzione del contratto, svolgendo altresì le attività specificatamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente appalto, in conformità alle prescrizioni contrattuali tutte e alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara e che costituisce parte integrante del presente atto. L'Unione ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

In specifico, potranno essere disposte, in qualsiasi momento, verifiche in corso di esecuzione al fine di garantire, per ciascun servizio:

- a) la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- b) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
- d) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- e) le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento dei destinatari e dell'esecutore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività di informazione e di orientamento;
- f) il rispetto dei diritti dei destinatari;
- g) il livello di qualità e di gradimento del servizio in riferimento al rapporto destinatario/servizio.

L'esecutore rimane comunque unico responsabile del corretto svolgimento nei confronti della committenza. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'esecutore e un rappresentante dell'Unione. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione/RUP che provvederà a redigere apposito verbale.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M 7 marzo 2018 n. 49.

ART. 13 – Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento adottato per l'Unione e i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, con delibera di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 245 del 13.12.2018, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni

ART. 14 - Fatturazione elettronica e liquidazione corrispettivi

La fatturazione elettronica avviene per ogni singolo progetto per il 50% della spesa nel mese di attivazione e per il restante al termine dell'annualità di progetto.

Il pagamento della fattura avviene entro 30 gg dal ricevimento.

Alla fattura si allega rendicontazione, contenente oltre all'importo della spesa, il nome e cognome del destinatario del piano ed il periodo di inizio ospitalità e/o fine ospitalità.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni.

L'appaltatore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma i Servizi alla Comunità non procederanno a saldare il relativo importo all'appaltatore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Unione della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione/RUP della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Unione di effettuare qualsiasi pagamento all'appaltatore.

L'Unione della Romagna Faentina ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio **5M4QXO**. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Responsabile Settore Servizi alla Comunità: Daniela Sistigu.

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'appaltatore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione/RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, i Servizi alla Comunità dell'Unione della

Romagna Faentina, provvederanno ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

ART. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della Legge 136/2010 e s.m.i. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l'Aggiudicatario:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- si impegna, in relazione all'Art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane SpA.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) per la procedura in oggetto è il n. 7407017.

ART. 16 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

I Servizi alla Comunità dell'Unione, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, procedono alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i Servizi alla Comunità trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente ai Servizi alla Comunità ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 17 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,

potranno essere pagate, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 18 - DUVRI

Per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, non è richiesta, ai sensi dell'art.26 comma 1 del D.Lgs.81/2008, l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto trattasi di servizio che viene svolto presso la sede del soggetto affidatario ovvero presso i singoli appartamenti coinvolti nel progetto senza interferenze con personale dipendente dell'Unione.

ART. 19 – Risorse umane

L'esecutore mette a disposizione le risorse umane necessarie per il coordinamento e la gestione complessiva del progetto. L'esecutore si obbliga al rispetto, nei confronti del personale utilizzato, dei vigenti specifici contratti di lavoro e della normativa relativa al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo. Il Personale dovrà effettuare l'aggiornamento e la formazione come da offerta presentata in sede di gara.

ART. 20 – Garanzia definitiva

L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, intestata all'Unione della Romagna Faentina, da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

L'Unione della Romagna Faentina ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Unione della Romagna Faentina ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia può essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per il pagamento delle penali previste dal successivo art.23.

Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.Lgs. n.50/2016.

Art. 21 – Certificato di regolare esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione/RUP, entro cinque giorni decorrenti dalla data di scadenza della contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Essendo l'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia certificato di regolare esecuzione, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi indicati dall'art. 237, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all'intero contratto o durata contrattuale.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 22 – Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva.

Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di regolare esecuzione, previa deduzione delle penali, previa verifica del DURC, e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore.

ART. 23 – Penalità e clausola risolutiva espressa

L'esecutore è responsabile dei servizi richiesti e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l'esecutore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle controdeduzioni, l'Unione della Romagna Faentina provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

L'Unione della Romagna Faentina potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si applica la penale dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato;
- inadempienze diverse da quelle di cui sopra, quali modifiche non concordate e altre analoghe e/o similari (ad es. mancata fornitura dell'alloggio; mancato coordinamento o supervisione, mancata sostituzione del personale assente o interruzioni delle prestazioni) da € 50,00 a € 500,00 in relazione all'entità dell'inadempienza.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non solleva l'esecutore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

L'esecutore comunicherà ai Servizi alla Comunità dell'Unione il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un Referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi:

- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato.
- cessazione del contratto;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'esecutore.
- sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art.3, legge n.136/2010 e s.m.i.;
- in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali, se il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale,

Nelle fattispecie e nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, l'Unione della Romagna Faentina si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'Unione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando i servizi per la sola parte regolarmente già eseguita dall'esecutore, con incameramento della cauzione definitiva, e con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell'Unione della Romagna Faentina in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'esecutore.

Articolo 24 - Risoluzione del contratto

1. L'Unione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora si accerti che comportamenti dell'esecutore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni il direttore dell'esecuzione/RUP formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente. Il responsabile del procedimento comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (p.e.c.) e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Articolo 25 - Effetti della risoluzione

1. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Unione della Romagna Faentina il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'esecutore inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
3. L'esecuzione in danno non esime l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. L'esecutore è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (p.e.c.) dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'esecutore si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Unione per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Articolo 26 - Recesso

1. L'Unione ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del Codice.

ART. 27 – Divieto di cessione e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' vietato il subappalto.

ART. 28 – Responsabilità civile verso terzi

1. L'esecutore è sempre responsabile, sia verso l'Unione della Romagna Faentina sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.
2. L'esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, ivi compreso il rischio locatizio a copertura dei danni causati a persone e cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Unione dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi.
Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.
3. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione/RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

ART. 29 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., DM 49/2018) ed al Codice Civile.

ART.30 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente documento, è competente il Foro di Ravenna.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto l'esecutore dovrà eleggere domicilio legale in provincia di Ravenna.

ART.31 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento europeo Reg. UE 2016/679 (RGPD) in materia di trattamento e protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento di cui all'art. 28 del suddetto regolamento, dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale, secondo il disciplinare che verrà fornito dall'Unione al momento dell'avvio della esecuzione del servizio).

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'appaltatore sono qualificati come autorizzati del trattamento dei dati personali. L'appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'appaltatore consente ai Servizi alla Comunità l'accesso nei luoghi in cui vengono svolte le attività, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del presente contratto:

a) l'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dalla ditta contraente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio dell'Unione, ai sensi di legge;

b) l'affidatario, contraente, per i dati personali che verranno forniti dall'Unione committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine del presente contratto, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare).

La ditta contraente dichiara di ricorrere ai seguenti sub-responsabili dei trattamenti: